



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio*

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA

II. DIRETTORE GENERALE

Prot. 1081/QdV/DI/II

20 GEN. 2010

<i>Autorità di Bacino</i> dei FIUMI dell'ALTO ADRIATICO	
Arr.	20 GEN 2010
N. 139/DIR2000/60CE	

Al Segretario generale  
Autorità di Bacino Alto Adriatico  
Ing. Alfredo Caielli  
Dorsoduro 3593 - 30123 VENEZIA  
fax 041 714313

p.c. Ing. Roberto Casarin  
Regione Veneto  
Calle Priuli 99 - Cannaregio - 30121 VENEZIA  
fax 041 2792793

Magistrato alle Acque di Venezia  
Ing. Patrizio Cuccioletta  
Palazzo dei X Savii, San Polo 19 - 30125 Venezia  
fax 041 794429

Oggetto: del piano di gestione (articolo 13 Direttiva 2000/60/CE) per la sub unità idrografica costituita dalla Laguna di Venezia, il suo bacino scolante e il mare antistante.

In riferimento alle attività concernenti l'elaborazione del piano di gestione per il sistema costituito dalla laguna di Venezia, il suo bacino scolante e il mare antistante, si allega il parere elaborato da ISPRA su richiesta della scrivente Amministrazione in relazione alla classificazione dei corpi idrici della Laguna.

Il Direttore Generale *TQ*  
Il Dirigente incaricato  
Lott. Marco Lupo

Parere sulla classificazione corpi idrici Laguna di Venezia



In riferimento alla richiesta del 10/12/2009 con oggetto "Richiesta di parere concernente la classificazione della laguna di Venezia ai fini del completamento del piano di gestione di cui all'art.13 della Direttiva 2000/60/CE per il sistema Venezia" viene formulato il seguente parere che tiene conto del Contributo al progetto di piano del Magistrato alle Acque *Fiano di Gestione Vol 1/2 e Vol. 2/2 - Appendici -10/12/2009* (pubblicato sul sito <http://www.alpiorientali.it/> il 18/12/2009), nonché di quanto emerso nelle riunioni tecniche convocate dall'Autorità di Bacino il 12/06/09, 22/07/2009, 04/08/2009, 18/09/2009, alle quali ISPRA ha partecipato in qualità di supporto tecnico al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per le attività concernenti la classificazione dei corpi idrici della Laguna di Venezia.

Inoltre, tale parere è stato formulato valutando i seguenti elaborati trasmessi ufficialmente dall'Autorità di Bacino al MATTM:

- *Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali - Subunità idrografica bacino scolante, laguna di Venezia e mare antistante* (pubblicato sul sito <http://www.alpiorientali.it/> il 14/07/2009).
- *Proposta di classificazione della Laguna di Venezia del 05/08/09* (Prot.Adb n.1634/DIR2000/60/CE).
- *Stato di attuazione del regolamento di cui al decreto 14 aprile 2009, n. 56 per il monitoraggio e l'identificazione delle condizioni di riferimento per lo stato chimico delle acque della laguna di Venezia* (Prot. AdB n.1905/DIR.2000/60/CE del 15/09/2009).
- *Proposta di classificazione di stato Ecologico dei corpi idrici della laguna* (Prot. AdB n.1905/DIR.2000/60/CE del 15/09/2009).

### *Classificazione Chimica*

La Direttiva 2000/60/CE e il D.Lgs. 152/2006 richiedono che si protegga, migliori e ripristini lo stato di tutti i corpi idrici superficiali, al fine di raggiungere lo stato ecologico e chimico "buono" entro il 2015 e mantenere lo stato elevato dove già esistente (art.4 Direttiva 2000/60/CE, art.76 D.Lgs.152/2006).

Al fine di raggiungere o mantenere il buono stato chimico vengono applicate per le sostanze dell'elenco di priorità gli standard di qualità ambientali definiti nel Decreto Ministeriale n. 56 del 14 aprile 2009. Tali standard rappresentano le concentrazioni soglia al di sotto delle quali viene individuato il buono stato chimico. Le Autorità competenti possono scegliere la matrice con cui

Procedo alla classificazione dei corpi idrici lagunari di Venezia



effettuare la classificazione - acqua o sedimento - in base a determinati criteri specificati nella normativa. Analisi supplementari possono inoltre essere eseguite nel biota al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili a determinare cause di degrado del corpo idrico (monitoraggio d'indagine).

Per quanto riguarda, nello specifico, la laguna di Venezia, si ricorda, inoltre, che ad oggi vige il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1998 "Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia" che definisce valori imperativi e guida per determinati parametri da monitorare nella colonna d'acqua.

Nella nota del 13/07/2009 della Direzione Qualità della Vita del MATTM all'Autorità di Bacino Alto Adriatico, responsabile del coordinamento delle attività relative al Piano di Gestione, viene indicata l'applicabilità per la laguna di Venezia di entrambe le normative (DM 56/2009 e DM 23/04/98) e, per i parametri per i quali la metodologia di determinazione sia la medesima, dei limiti più cautelativi tra quelli previsti dalle due normative. Tale quadro legislativo non viene considerato nel Piano di Gestione del 14/07/09 e nei successivi contributi al Piano del MAV del 10/12/09 (pubblicati sul sito <http://www.alpiorientali.it/> il 18/12/2009).

Fermo restando quanto appena illustrato di seguito si riportano alcune considerazioni riferite al modo in cui viene applicato il DM 56/2009.

La Proposta di classificazione dei corpi idrici della Laguna riporta la decisione di classificare la laguna prendendo in considerazione solo la matrice acqua, facendo riferimento al punto A.2.6.1 che demanda alle Autorità competenti la decisione in merito.

Il Decreto, in realtà, prevede che tale decisione possa essere presa qualora vi sia *un superamento degli standard in una o più sostanze per entrambe le matrici o solo nei sedimenti*. Il Decreto inoltre prevede, nel par. A.2.6.1 la possibilità di utilizzare per la classificazione delle acque superficiali anche dati precedenti alla pubblicazione del decreto stesso, purché eseguiti nel corso del 2008 e conformi a quanto previsto dall'Allegato 1.

I dati su cui è basata la classificazione dello stato chimico e quella delle sostanze a supporto della classificazione dello stato ecologico sono relativi a monitoraggi eseguiti tra il 2002 ed il 2007; solo per sei elementi (quattro per le sostanze prioritarie e due per le sostanze a supporto della classificazione dello stato ecologico) sono presenti dati relativi al 2008.

*Encore classificazione corpi idrici lagunari di Venezia*



Inoltre il numero di sostanze pericolose prese in considerazione risulta inferiore al 50% delle sostanze riportate nella tabella 1/A. Si fa presente che il Decreto al par. A.3.2.5 stabilisce che *la selezione delle sostanze chimiche da monitorare sia supportata da documentazione tecnica relativa all'analisi delle pressioni e degli impatti. Qualora non vi siano informazioni sufficienti, a fini precauzionali e di indagine sono da monitorare tutte le sostanze di cui non si possa escludere a priori la presenza.* Da quanto riportato nel Progetto di Piano, non ci sono informazioni sufficienti per escludere le sostanze che non sono state prese in considerazione. In particolare, tra i parametri nella colonna d'acqua si vuole mettere in evidenza l'assenza del TBT, segnalato anche nel piano di gestione come principale responsabile dell'impatto antropico derivante dall'attività cantieristica (par 2.2.2 del Piano di Gestione).

Inoltre, i dati considerati per il Piano di Gestione, sono insufficienti anche in frequenza annuale di campionamento, cosa che si ripercuote poi nel giudizio di classificazione. Per la classificazione, infatti, sono state introdotte delle interpretazioni non coerenti con quanto indicato dal DM 56/2009. Ad esempio: se i dati relativi ad un parametro presentano valori inferiori al limite di quantificazione, ma quest'ultimo è superiore al valore dello standard di qualità, lo stato chimico non può essere considerato buono.

Per ciò che concerne l'esecuzione, nei mesi di settembre e ottobre 2009, delle due campagne di monitoraggio nelle matrici acqua e sedimento, da parte del SAMA (Servizio Antinquinamento del Magistrato alle Acque), secondo quanto previsto dal DM 56/2009 ai par. A.2.6.1 e A.3.2.5, si ricorda che secondo la normativa tale monitoraggio ha la funzione di identificare la matrice con cui classificare, piuttosto che fornire gli elementi utili al confronto con gli SQA-MA e le CMA stabiliti nel Decreto (in quanto per classificare con la matrice acqua sono necessari 12 campionamenti/anno). A tal proposito si prende atto di quanto affermato nel contributo del Magistrato alle Acque del 18/12/2009 ovvero che *"Tali dati non sono stati utilizzati per la classificazione di stato chimico individuata nel presente Piano in attesa della disponibilità di una serie temporale che consenta il calcolo dei valori medi annui di concentrazione anche per questi parametri"*.

Si sottolinea che, relativamente alla matrice acqua, i laboratori SAMA e CSMO sono ad oggi in grado di determinare, con un limite di quantificazione coerente con quanto richiesto dal DM 56/2009, solo 22 dei 41 parametri previsti dalla Tabella 1/A. Relativamente alla matrice sedimento, si evidenzia come per la maggior parte degli analiti i laboratori SAMA e CSMO propongano un

